



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e in particolare l'articolo 5, comma 1, secondo cui l'organizzazione e la gestione del mercato elettrico è affidata al gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) e la Disciplina del mercato elettrico, predisposta dal GME, è approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico), sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione energia, reti ed ambiente, di qui in poi Autorità);

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, e in particolare l'articolo 30, comma 1, che ha affidato al GME anche l'organizzazione e la gestione del mercato del gas naturale, prevedendo che la relativa Disciplina, predisposta dal GME, sia approvata dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, come successivamente modificato e integrato, recante approvazione della disciplina del mercato elettrico;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, come successivamente modificato e integrato, recante approvazione della disciplina del mercato del gas naturale;

VISTO il Regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 che ha istituito il codice di rete per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati Membri;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea 2015/1222 del 24 luglio 2015 (di seguito Regolamento CACM), che stabilisce le linee guida sull'allocazione della capacità e la gestione delle congestioni;

VISTI l'articolo 3.4 della disciplina del mercato elettrico e l'articolo 3.5 della disciplina del gas naturale secondo cui il GME, tenuto conto delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati nel corso di una consultazione, trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;

VISTO l'articolo 3.6 della disciplina del mercato del gas naturale secondo cui, nel caso di interventi urgenti di modifica della disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato, la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità;

VISTI l'articolo 4 della disciplina del mercato elettrico e l'articolo 4



della disciplina del mercato del gas naturale secondo cui le norme attuative e procedurali delle discipline sono definite dal GME nelle disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito: DTF).

VISTA la proposta di modifica alla disciplina del mercato del gas naturale avente carattere di urgenza, trasmessa dal GME in data 8 febbraio 2019 al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3.6 della disciplina, volta ad attribuire a Stogit S.p.a. la qualifica di operatore di diritto consentendone la partecipazione al mercato del gas naturale;

VISTA la proposta di modifica alla disciplina del mercato elettrico e alla disciplina del gas, trasmessa dal GME al Ministro dello sviluppo economico in data 19 giugno 2019 e riguardante l'introduzione di un sistema di gestione integrato delle garanzie per l'operatività sul mercato del giorno prima ed infragiornaliero dell'energia elettrica (di seguito: MGP e MI) e sul mercato del gas a pronti (di seguito: MPGAS);

VISTA la deliberazione 68/2019/I/GAS del 26 febbraio 2019 con cui l'Autorità ha espresso parere favorevole alle modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale di cui alla proposta del GME dell'8 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione 309/2019/I/Com del 16 luglio 2019 con cui l'Autorità esprime parere favorevole sulla proposta di modifica concernente il sistema integrato di garanzie, trasmessa dal GME in data 19 giugno 2019;

CONSIDERATO che le modifiche in materia di disciplina del mercato del gas naturale di cui alla proposta del GME dell'8 febbraio 2019, introducono nuove modalità per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale e garantirne il bilanciamento;

CONSIDERATO che le modifiche di cui alla proposta del GME del 19 giugno 2019 introducono un sistema di gestione delle garanzie, prestate dagli operatori al fine di poter operare sui mercati MGP, MI e MPGAS più efficiente e flessibile, con un contenimento dei costi a carico degli operatori, salvaguardando l'integrità dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, fermo restando l'adeguamento da parte dell'Autorità delle disposizioni relative al Fondo MGAS;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle modifiche proposte, prevedendo, relativamente alle modifiche concernenti il nuovo sistema integrato di garanzie, che il termine di decorrenza dell'efficacia delle nuove modalità di presentazione e gestione delle garanzie sia individuato e



comunicato dal GME al Ministero dello sviluppo economico e reso noto con congruo anticipo agli operatori con successivo avviso pubblicato sul sito internet del GME;

DECRETA

Art. 1

1. Le modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, trasmesse dal GME al Ministero dello sviluppo economico in data 8 febbraio 2019, sono approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6, della medesima disciplina.
2. Le modifiche ordinarie alla disciplina del mercato elettrico e alla disciplina del mercato del gas naturale, trasmesse dal GME al Ministro dello sviluppo economico in data 19 giugno 2019, sono approvate ai sensi dell'articolo 3.4 della disciplina del mercato elettrico e dell'articolo 3.5 della disciplina del gas naturale.
3. Il nuovo testo integrato della disciplina del mercato elettrico e la nuova disciplina del mercato del gas sono riportati in allegato.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it. e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. La decorrenza dell'efficacia delle modifiche di cui al comma 2 è differita ad una data successiva individuata dal GME, preventivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico e resa nota con congruo anticipo agli operatori con successivo avviso pubblicato sul sito internet del GME.

Roma, 2 agosto 2019

IL MINISTRO